



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 140 DEL 29/11/2016

OGGETTO : Approvazione schema atto di transazione di lite tra il Comune di Curinga e la Sig.ra Rosalba Aloisi per la definizione della vertenza in atto relativa all'immobile in comproprietà sito in via Roma n.75.

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **ventinove** del mese di **novembre** , alle ore **17,00** ,nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
PALLARIA	Ing.	Domenico Maria	Sindaco –	X	
MAIELLO	D.ssa	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	X	
SERRATORE	Stud. Univ.	Barbara Ornella	Assessore	X	
FRIJIA	Per. Agr.	Giuseppe	Assessore	X	
MAIELLO	Geom.	Antonio	Assessore	X	
			Totale	5	0

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà.

Il Sindaco, Ing. Domenico Maria Pallaria, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Sig.ra Aloisi Rosalba (C.F.: LSARLB51B55D218B) nata a Curinga il 15/02/1951 e residente a Monte Spertoli (FI) in via Poppiano n.78, è proprietaria di parte dell'unità immobiliare ubicata in Curinga Centro alla via Roma n.75;

- siffatta unità immobiliare si sviluppa su tre livelli: piano seminterrato, terra e primo;

- il piano seminterrato ed il piano terra, distinti nel catasto fabbricati del Comune di Curinga al foglio di mappa n.37, particella n.912 sub 1 e sub 5, sono di proprietà della sig.ra Aloisi Rosalba, come sopra generalizzata, mentre il primo piano, distinto in catasto foglio 37 particella 912, sub 6, p.1, è di proprietà del Comune di Curinga, che, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Sig. Domenico Calvieri, lo ha acquistato in data 18 dicembre 1997 dai sig.ri Currado Bruno, nato l'8 gennaio 1933, e Currado Anna, nata il 13 marzo 1933, per rogito, del dr. Mario Bilangione, Notaio in Nocera Terinese, repertorio n.60333 – racc.n.15577 trascritto il 15/11/1998 ai numeri 719 – 643 come successivamente rettificato con atto Reprn.1/13 registrato a Lamezia Terme il 15/02/2013 n.26.

- in particolare il predetto immobile veniva acquistato dall'Ente nell'ambito del procedimento di acquisizione alloggi ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e della legge 11 marzo 1988, n. 67 (art. 22) – Biennio 1986/87 – da recuperare e destinare a finalità di Edilizia Residenziale Pubblica.

- nell'anno 2000 il Comune predisponendo un progetto di ristrutturazione dell'immobile che prevedeva la sola sistemazione interna dei locali di sua proprietà, senonché successivamente, nella redazione del progetto esecutivo, a seguito di più approfonditi sopralluoghi, si evidenziava che il fabbricato necessitava di un serio intervento strutturale e non di sole opere di sistemazione interne, in quanto sia la muratura portante che la copertura erano, già all'epoca, non in buone condizioni di stabilità;

DATO ATTO che i lavori di ristrutturazione di cui sopra non sono stati tuttora effettuati, con la conseguenza inevitabile che le condizioni dell'intero immobile sono nel corso del tempo ulteriormente peggiorate.

CHE per quanto attiene lo stato attuale di conservazione dell'edificio, dai sopralluoghi effettuati dal personale dell'ufficio tecnico comunale, emerge una generale condizione di degrado e fatiscenza in quanto sia la muratura portante che la copertura presentano lesioni e crepe in tutti i piani in elevazione, sia anche le tegole e l'orditura in legno sono quasi completamente crollate nel piano sottostante e quel poco che ancora rimane, essendo a diretto contatto con le intemperie è sottoposto ad un processo di progressivo danneggiamento. Inoltre tutto il materiale caduto dalla copertura, ha provocato, nei piani sottostanti, il crollo delle controsoffittature in perlinato lasciando alle intemperie le travi dell'orditura principale. A loro volta, i solai del piano terra e del primo piano, a causa del peso del materiale crollato dalla copertura, si sono avvallati, risultando quindi pericolanti. Infine le piogge, a seguito del cedimento quasi totale della copertura, attraversano con facilità i vari solai arrivando fino al piano seminterrato.

CHE la Sig.ra Aloisi Rosalba è anche proprietaria del fabbricato attiguo a quello sopra descritto, e nel muro portante di detto ultimo immobile, in aderenza al fabbricato di proprietà comunale, in particolare sul lato che dà su via Roma, sono evidenti segni di distacco tra i due fabbricati con conseguente infiltrazione di acqua piovana che provoca danneggiamenti anche al fabbricato attiguo. In conseguenza di quanto sopra descritto l'intero fabbricato risulta, oggi, completamente inutilizzabile e fatiscente.

CHE la sig.ra Aloisi Rosalba, come rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Anania del Foro di Cosenza (C.F.: NNARNT36B24D218M), già nel 2012, con atto stragiudiziale, assunto al

protocollo dell'Ente al n.4919 del 6 settembre 2012, denunciava il grave dissesto in cui versava il fabbricato di che trattasi ed invitava e diffidava l'Ente ad intervenire per porre in essere i lavori necessari per la messa in sicurezza dell'edificio, riservandosi, in ogni caso di chiedere il risarcimento dei danni subiti ed a verificarsi.

CHE da quella data venivano avviate tra il Comune e la Sig.ra Aloisi lunghe e estenuanti trattative per addivenire ad una soluzione amichevole della vicenda che però non hanno avuto esito positivo. Al fine di pervenire ad una decisione in merito alla necessità di un intervento di ristrutturazione edilizia, veniva anche costituito tra le parti il condominio denominato " Roma I " rappresentato, in ragione della superficie totale, in quota percentuale, per 60,32/100 dalla Sig.ra Aloisi Rosalba e per 39,68/100 dal Comune di Curinga .

CHE,allo stato attuale, decorsi ormai circa otto mesi dall'ultimo tentativo di definizione bonaria della vertenza in atto, esperito dai comproprietari (l'ultima proposta di accordo bonario formulata dall'Ente e respinta dalla controparte, risale, infatti, al 24/03/2016 prot. n. 2024), e su reiterate sollecitazioni del legale della controparte, il Comune è addivenuto alla seguente determinazione:

-- le condizioni attuali di inagibilità del fabbricato, in particolar modo del piano di proprietà comunale sono tali da sconsigliare qualsiasi intervento di recupero e riuso dei locali di proprietà, peraltro non compatibili con i requisiti dimensionali e tipologici minimi caratteristici degli alloggi di edilizia residenziale pubblica né tanto meno con altre esigenze di pubblica utilità;

ne discende che la messa in sicurezza del fabbricato deve necessariamente avvenire tramite la demolizione del piano ultimo e della copertura, mentre il recupero può limitarsi soltanto ai due livelli (piano strada e sottostada) di proprietà della Sig.ra Aloisi Rosalba.

Con queste premesse il Comune, stante anche la necessità di eliminare la situazione di pericolo per le continue cadute accidentali di materiali che si staccano dal fabbricato mettendo a rischio l'incolumità dei residenti e dei passanti lungo le vie su cui si affaccia il fabbricato (vicolo Roma II e via Roma, quest'ultima particolarmente trafficata, ragion per cui temporaneamente si è intervenuti con la posa in opera di transenne a tutela della pubblica incolumità), ha formulato alla Sig.ra Aloisi Rosalba, che ha accettato,giusto verbale sottoscritto tra le parti , redatto in data 25 ottobre 2016 e custodito agli atti di ufficio, la seguente proposta di definizione bonaria della vertenza in atto a soddisfazione degli interessi reciproci, ed anche a tacitazione di ogni pretesa economica avanzata dalla Sig.ra Aloisi in relazione alla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla stessa nel corso degli anni:

- il Comune di Curinga s'impegna a provvedere, entro e non oltre 90 giorni dalla stipula dell'accordo bonario (fatti salvi eventuali differimenti per cause debitamente accertate e giustificate), a sua cura e spese, alla demolizione dell'intera porzione di edificio di sua proprietà ed alla rimozione di tutto il relativo materiale di risulta;

- l'Ente, inoltre, s'impegna ad alienare e cedere alla Dott.ssa Aloisi Rosalba il diritto di superficie sull'area su cui insiste la porzione di fabbricato che sarà oggetto di demolizione (art. 954 del c.c.);

- il Comune di Curinga, infine, a saldo, stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa vantata da parte della Sig.ra Aloisi Rosalba per i fatti sopra descritti, a fronte della richiesta iniziale di 30.000,00, s'impegna a corrispondere alla stessa la somma di € 20.000,00, sia titolo di ristoro di tutti i danni patrimoniali dalla stessa subita nel corso degli anni compresi quelli relativi all'alloggio attiguo di sua esclusiva proprietà, ed, altresì ,a titolo di compartecipazione alle spese da sostenersi per il ripristino dell' immobile. Detto importo sarà corrisposto in n.due tranches di pagamento di € 10.000,00 cadauna, di cui la prima all'atto del perfezionamento della presente transazione e, la seconda, in esito all'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019.

- la Sig.ra Aloisi Rosalba, dal canto suo, s'impegna, invece, a corrispondere al Comune di Curinga entro il termine di giorni 15 (quindici), dalla ricezione della prima tranches di pagamento la somma di € 736,19 a titolo di corrispettivo per la cessione da parte del Comune del proprio diritto di superficie sull'area di che trattasi, somma così determinata giusta perizia redatta dall'arch. Nicola Vasta ed acquisita agli atti con nota prot. n.6508 del 18/10/2016. Inoltre la stessa si accolla le spese per la difesa stragiudiziale, sia legale che tecnica, quantificate in € 4.000,00.

RICHIAMATO l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra di loro.

DATO ATTO che la proposta transattiva sopra descritta appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune che, in caso di prosieguo del contenzioso, sarebbe esposto ad affrontare ulteriori spese.

RITENUTO, pertanto, di doversi provvedere in merito onde evitare spese derivanti da atti giudiziari che potrebbero recare nocimento all'erario dell'Ente.

APPURATO pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez.II, sent. Del 10 gennaio 2005), essendo valutabili, *ictu oculi*, sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere.

APPURATO, altresì, che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che, conseguentemente, il Comune, secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti (Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n.4 dell'11 maggio 2007), può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio (vedi in tal senso anche il parere della Corte dei Conti, sez. regionale Toscana n.30/P/2008, il quale chiarisce ulteriormente che la transazione non rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio).

VISTA l'allegata proposta transattiva e ritenuta meritevole di approvazione.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabile d'Area in ordine alla regolarità Tecnica e contabile ex art. 49 D.lgs 267/00, per come modificato dal D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012.

PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 lettera b) del Tuel come sostituita dall'art.3, comma 1, lettera o), del decreto legge n.174 del 2012, come da verbale in atti n.23 di data odierna, acquisito agli atti d'ufficio, ha espresso il proprio parere favorevole.

VISTO l'art. 1965 del Codice Civile;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante il "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali";

VISTO lo Statuto dell'Ente.

VISTO il vigente regolamento di contabilità.

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di approvare lo schema di atto di transazione tra il Comune di Curinga e la Sig.ra Rosalba Aloisi , teso alla definizione della controversia meglio specificata in premessa che , composto da una premessa e da n.10 articoli, viene allegato sotto la lettera “A” alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Di definire in € 20.000,00 l'importo, occorrente alla definizione della vertenza a saldo, stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa da parte della sig.ra Aloisi Rosalba in relazione alle somme richieste per le motivazioni descritte in premessa.

Di dare atto che, per effetto della definizione in via transattiva della vertenza in questione, la Sig.ra Aloisi Rosalba rinuncia ad intraprendere azione giudiziaria contro l'Ente.

Di dare atto che, in caso di mancato o ritardato pagamento oltre le date stabilite, la sig.ra Aloisi Rosalba potrà richiedere, salvo il maggior danno, la risoluzione dell'accordo bonario con l'Ente.

Di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica / Lavori Pubblici gli adempimenti consequenziali necessari per l'effettuazione dei lavori di demolizione del piano di proprietà dell'Ente, l'affidamento dei relativi lavori e la liquidazione della spesa sopra indicata in favore della sig.ra Rosalba Aloisi, ammontante complessivamente ad € 20.000,00, nel rispetto dei termini in premessa indicati.

Di dare atto che la predetta spesa trova copertura sul capitolo 6390/3 del bilancio di previsione 2016/2018 , annualità 2016 e 2017.

Di dare atto che la cessione del diritto di superficie da parte dell'Ente avverrà con atto pubblico o atto pubblico amministrativo, in esito alla demolizione del piano del fabbricato di proprietà dell'Ente.

Di autorizzare il Responsabile dell'Area Tecnica sopra indicata ad intervenire nella stipula dell'atto di transazione e nell'atto di cessione del diritto di superficie in nome e per conto dell'Ente.

Di dare atto che la Sig.ra Aloisi Rosalba, dal canto suo, s'impegna, invece, a corrispondere al Comune di Curinga, entro giorni 15 (quindici) dalla ricezione della prima tranche di pagamento dovuta dall'Ente, la somma di € 736,19 a titolo di corrispettivo per la cessione da parte dell'Ente del proprio diritto di superficie sull'area di che trattasi, somma così determinata giusta perizia redatta dall'arch. Nicola Vasta ed acquisita agli atti con nota prot. n.6508 del 18/10/2016.

Di precisare che quest' ultima somma sarà introitata sul Bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2017 , alla risorsa Cap.2390/1 , epigrafato” *Proventi diversi*”.

Di dare atto che il presente atto dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente “ Amministrazione Trasparente”.

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00 con separata votazione unanimemente favorevole.

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale

Consiglio Comunale

OGGETTO : *Approvazione schema atto di transazione di lite tra il Comune di Curinga e la Sig.ra Rosalba Aloisi per la definizione della vertenza in atto relativa all'immobile in comproprietà sito in via Roma n.75.*

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 29/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Pasqualino Nicotera

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 29/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente



F. to :Ing. Domenico Maria Pallaria


► Il Segretario Comunale

F. to : D. ssa Rosetta CEFALA'

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota **prot. 7809**.

Data 15/12/2016



► Il Responsabile

F. to D. ssa Rosetta CEFALA'

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 15/12/2016



► Il Responsabile

F. to : D. ssa Rosetta CEFALA'

E' copia conforme originale

CURINGA, 15/12/2016

Il Segretario Comunale
D.ssa Rosetta CEFALA'

SCHEMA DI ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

Il Comune di Curinga, C.F. 00303930796, rappresentato in questo atto dall'Ing. Pasqualino Nicotera, nato a ____ il ____, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici/Manutenzione ed Edilizia Privata, giusto decreto sindacale n. ____ del ____, ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, nonché in esecuzione della deliberazione di G.C. n. ____ del ____

E

La sig.ra Aloisi Rosalba, nato a ____ il ____ ed ivi residente alla Via ____ n. ____ - C.F.:

 rappresentata, ai fini del presente atto, dall'Avv. Renato Anania
 (C.F.: _____) del Foro di _____, con studio in _____ alla Via ____ n. ____,

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e stipulano la seguente transazione:

ART.1

La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto transattivo e come tale viene riconosciuta dalle parti.

ART.2

Il Comune di Curinga e la sig.ra Aloisi Rosalba, come rappresentata nel presente atto, si danno reciprocamente atto che quanto convenuto nella presente transazione è pienamente soddisfacente delle rispettive posizioni e pretese in relazione alle questioni giuridiche ed economiche insorte relativamente all'immobile in comproprietà tra le parti sito in Curinga Centro via Roma n.75 distinto nel catasto fabbricati del Comune di Curinga al foglio di mappa n.37, particella n.912, di cui i sub 1 e sub 5 di proprietà della sig.ra Aloisi Rosalba, mentre il sub 6, P.1 di proprietà del Comune di Curinga.

ART.3

Le parti, come sopra costituite, con il presente atto dichiarano di aver risolto e definito in via transattiva ogni questione economica e giuridica discendente dall'atto di diffida stragiudiziale assunto al protocollo dell'Ente al n.4919 del 6 settembre 2012 e dai successivi atti relativi alla situazione di grave dissesto dell'immobile in comproprietà tra le parti, come sopra identificato.

ART. 4

Il Comune di Curinga, a saldo, stralcio ed integrale definizione di quanto richiesto dalla sig.ra Aloisi Rosalba a titolo di ristoro di tutti i danni patrimoniali dalla stessa subita nel corso degli anni compresi quelli relativi all'alloggio, attiguo a quello in comproprietà con l'Ente, di sua esclusiva proprietà, ed, altresì, a titolo di compartecipazione alle spese da sostenersi per il ripristino dell'immobile, verserà in favore della predetta sig.ra Aloisi Rosalba, a fronte della richiesta iniziale pari ad € 30.000,00, la somma di € 20.000,00 omnia comprensiva di spese legali sin qui sostenute dalla stessa.

Detto importo sarà corrisposto in n.due tranches di pagamento di € 10.000,00 cadauna, di cui la prima all'atto del perfezionamento della presente transazione e, la seconda, in esito all'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019.

Inoltre l'Ente s'impegna a provvedere, entro e non oltre 90 giorni dalla stipula del presente atto (fatti salvi eventuali differimenti per cause debitamente accertate e giustificate), a sua cura e spese, alla demolizione dell'intera porzione di edificio di sua proprietà ed alla rimozione di tutto il relativo materiale di risulta ed, altresì, in esito a quanto sopra, ad alienare e cedere alla Dott.ssa Aloisi Rosalba il diritto di superficie sull'area su cui insiste la porzione di fabbricato che sarà oggetto di demolizione (art. 954 del c.c.).

ART. 5

la Sig.ra Aloisi Rosalba, s'impegna a corrispondere al Comune di Curinga entro il termine di giorni 15 (quindici), dalla ricezione della prima tranche di pagamento la somma di € 736,19 a titolo di corrispettivo per la cessione da parte del Comune del proprio diritto di superficie sull'area di che trattasi, somma così determinata giusta perizia redatta dall'arch. Nicola Vasta ed acquisita agli atti con nota prot. n.6508 del 18/10/2016. Inoltre la stessa si accolla le spese per la difesa stragiudiziale, sia legale che tecnica, quantificate in € 4.000,00.

La Sig.ra Rosalba Aloisi, altresì, rinuncia, per effetto della presente transazione, alla prosecuzione della lite in sede giudiziaria contro il Comune di Curinga.

La presente transazione assumerà anche valore di quietanza ampiamente liberatoria per l'Ente solvente all'atto dell'effettivo pagamento.

ART. 6

Le parti firmatarie della presente scrittura danno atto e concordemente considerano e dichiarano che il mancato rispetto del termine di pagamento comporterà la risoluzione *ipso iure* del presente atto, senza necessità di compiere ulteriori formalità. In caso di risoluzione del presente atto la sig.ra Aloisi Rosalba sarà legittimata ad avviare azione giudiziaria contro il Comune.

ART. 7

Le parti, con la sottoscrizione della presente scrittura privata e con l'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni ivi previste, nessuna esclusa, si danno reciproco atto di non avere più nulla a che pretendere, l'una dall'altra, per qualsiasi titolo o ragione passata e presente, in relazione a tutti i rapporti giuridici ed economici, nessuno escluso, discendenti e/o connessi all'atto di diffida stragiudiziale assunto al protocollo dell'Ente al n.4919 del 6 settembre 2012 ed ai successivi atti relativi all'immobile sito in via Roma n.75, come sopra catastalmente identificato, avendo il presente accordo anche valore di transazione generale ai sensi dell'art.1965 c.c..

La sig.ra Aloisi Rosalba dichiara, pertanto, che, con la completa ed avvenuta ricezione dell'importo suindicato, la sua pretesa dovrà intendersi integralmente soddisfatta, dichiarando altresì di non aver null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione in relazione all'atto di diffida stragiudiziale assunto al protocollo dell'Ente al n.4919 del 6 settembre 2012 ed a tutti gli atti successivi ad esso collegati.

ART.8

Ogni e qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente scrittura privata per essere opponibile alle parti che oggi la sottoscrivono dovrà necessariamente derivare da atto sottoscritto da tutte le parti che oggi sottoscrivono la presente e avente data certa successiva a quella apposta sul presente accordo privato;

le parti si danno reciproco atto che per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla esecuzione, interpretazione e/o risoluzione del presente accordo privato, sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale di Lamezia Terme.

ART.9

I costi, le imposte e le tasse tutte connesse e/o discendenti dalla registrazione della presente scrittura privata saranno posti ad esclusivo ed integrale carico della parte che con la propria condotta si sia resa, anche solo parzialmente, inadempiente alle obbligazioni tutte nascenti del presente accordo privato.

ART.10

Per quanto non previsto nel presente atto vengono qui richiamate le norme del C.C. dettate in materia.

Curinga,li

Letto, confermato e sottoscritto

Dott.ssa Rosalba Aloisi

Per il Comune di Curinga

Il Resp. dell'Area Tecnica LL.PP/ Manutenzione ed Edilizia Privata

Avv.to Renato Anania
